

Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORDINANZA SINDACALE

n. 64 del 10/08/2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

IL SINDACO

Visto l'art.32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art.32 che dispone "Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto l'art.117 del D.Lgs. n.112 del 31 marzo 1998;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale dichiara, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il successivo decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2020 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;

Visto l'articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'1 marzo 2020, dell'11

l

marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020 e del 7 agosto 2020;

Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33;

Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive del 16 maggio 2020, condivise dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome e recepite dallo Stato per tutto il territorio nazionale, nonché le successive Linee guida del 22 maggio 2020, del 25 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 9 luglio 2020 e del 7 agosto 2020;

Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell'8 marzo 2020, n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6 del 19 marzo 2020, n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 8, 9 e 10 del 23 marzo 2020, n. 11 del 25 marzo 2020, n. 12 del 29 marzo 2020, n. 13 del 1° aprile 2020, n. 14 del 3 aprile 2020, n. 15 dell'8 aprile 2020, n. 16 dell'11 aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020, n. 18 del 30 aprile 2020, nn. 19 e 20 del 1° maggio 2020 e 21 del 17 maggio 2020, n. 22 del 2 giugno 2020, n. 23 del 3 giugno 2020, n. 24 del 6 giugno 2020, n. 25 del 13 giugno 2020, n. 26 del 2 luglio 2020, nn. 27 e 28 del 14 luglio 2020, n. 29 del 30 luglio 2020, n. 30 del 31 luglio 2020 e n. 31 del 09.08.2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica;

Viste le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 e le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana;

Visto il parere del 18 aprile 2020 del Comitato tecnico-scientifico in relazione allo stato di avanzamento dell'emergenza in Sicilia e programmazione della fase di post-lockdown (fase 2), nonché la tabella sinottica denominata "classe di rischio dei lavoratori in relazione all'aggregazione sociale con modello in fase di studio con indicazioni sull'uso di DPI e del distanziamento";

Visto il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;

Viste in particolare, le richiamate "linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" del 9 luglio 2020 con le quali sono rappresentate le schede tecniche con gli indirizzi operativi specifici per la prevenzione ed il contenimento del contagio nel settore della ristorazione, delle attività turistiche (balneazione), delle strutture ricettive, dei servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti), del commercio al dettaglio, del commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercati degli hobbisti), degli uffici aperti al pubblico, delle piscine, delle palestre, della manutenzione del verde e dei musei, archivi e biblioteche, dell'attività fisica all'aperto, del noleggio veicoli e altre attrezzature, degli informatori scientifici del farmaco, delle aree giochi per bambini, dei circoli culturali e ricreativi, della formazione professionale, dei cinema e spettacoli dal vivo, dei parchi tematici e di divertimento, delle sagre e fiere locali, dei servizi per l'infanzia e per l'adolescenza, delle strutture termali e centri benessere, delle guide turistiche, dei congressi e grandi eventi fieristici, delle sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, delle discoteche, nonché, in analogia, per tutte le attività economiche e produttive autorizzate;



Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Visto il TUEL (Decreto Legislativo 18.03.2000, n. 267);

Considerata l'orografia e la posizione geografica dell'isola di Pantelleria, distante circa 150 Km dalla terra ferma e l'assenza di un Presidio Ospedaliero idoneo a fare fronte ad un eventuale contagio rischiando di mettere in grosse difficoltà una comunità che ha già diverse criticità nella gestione ordinaria;

Ritenuto necessario adottare e richiamare su tutto il territorio dell'Isola di Pantelleria le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato che è necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità;

Visto l'art. 1 dell'Ordinanza Contingibile e Urgente n. 30 del 31.07.2020 del Presidente della Regione Siciliana che proroga fino al 10 settembre 2020 le Ordinanze Contingibili ed Urgenti nn. 25 e 26.

ORDINA

Art. 1

(Efficacia della presente Ordinanza Sindacale)

La presente Ordinanza Sindacale è efficace dal 11.08.2020 fino alle ore 24.00 del 10.09.2020, salvo nuovi provvedimenti.

Art. 2

(Misure di controllo sanitario all'ingresso)

Fermo restando quanto previsto all'art. 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07.08.2020, è fatto obbligo a tutte le autorità interessate, società concessionarie e di trasporto passeggeri, ognuno per le proprie competenze, di adottare tutte le misure necessarie per eseguire i controlli preventivi all'atto dell'ingresso di persone fisiche sul territorio comunale (aeroporto e porto, compreso l'arrivo di aeromobili ed imbarcazioni non adibite al trasporto pubblico).



Art. 3

(Protocollo "SiciliaSiCura")

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 dell'Ordinanza Contingibile e Urgente n. 24 del 06.06.2020 del Presidente della Regione Siciliana, si ordina quanto segue:

- 1. Chiunque faccia ingresso in Sicilia, se non residente nell'Isola o ivi domiciliato: a) si registra sul sito internet <u>siciliasicura.com</u>, compilando integralmente il modulo informatico previsto; b) utilizza la WebApp collegata (o scarica in forma gratuita sul proprio dispositivo di telefonia mobile, dalle piattaforme AppleStore e Android, l'applicazione "SiciliaSiCura"), con finalità di contatto con il sistema sanitario regionale ed eventuale monitoraggio/assistenza del proprio stato di salute.
- 2. I titolari delle società di gestione dei trasporti e i titolari di qualsiasi struttura ricettiva (anche a carattere extralberghiero) promuovono il sistema di registrazione di cui al comma precedente, anche al fine di garantirne l'effettività.

Nello specifico:

- a) i vettori del traporto (sia pubblici, che privati) <u>informano i passeggeri</u>, al momento della prenotazione e della emissione dei titoli di viaggio, in ordine alla necessità di procedere alla registrazione al sito siciliasicura.com e pubblicano sui propri siti web le relative informazioni;
- b) le strutture ricettive, al momento del check-in dell'utente, nel caso di ospite non residente o domiciliato nell'Isola, <u>sono onerate di inserire</u>, nei moduli sottoposti alla firma, la dizione che segue: "dichiaro di essermi registrato sul sito web siciliasicura.com ai sensi delle vigenti disposizioni emanate dal Presidente della Regione Siciliana". Il personale delle strutture ricettive, dedicato ai servizi di accoglienza, informa in ogni caso tutti gli ospiti della necessità di registrarsi al portale regionale e comunica il numero del call center dedicato.

Art. 4

(Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)

Fermo restando quanto previsto all'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 e delle ulteriori misure previste con l'Ordinanza Contingibile e Urgente n. 31 del 9 agosto 2020 del Presidente della Regione Siciliana, si ordina quanto segue:

- 1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio comunale di usare protezioni delle vie respiratorie. Si rinvia al successivo art. 6 per il corretto utilizzo.
- 2. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.
- 3. I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.

Art. 5

(misure di contenimento del contagio per sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e di intrattenimento danzante)

Fermo restando quanto previsto all'art. 1 dell'Ordinanza Contingibile e Urgente n. 31 del 9 agosto 2020 del Presidente della Regione Siciliana, si ordina quanto segue:

- 1. Sono vietate tutte le attività esercitate al chiuso in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
- 2. Per l'esercizio di attività all'esterno, fermo il principio del distanziamento interpersonale e tenuto conto, anche in deroga a contrarie disposizioni più favorevoli, che ciascun esercizio non può tendenzialmente ospitare oltre il 40% dell'afflusso di pubblico normalmente autorizzato, si applicano quale testo base e in sostituzione di ogni altra diversa regolamentazione le Linee guida del 9 luglio 2020, e sue successive modificazioni e/o integrazioni, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Le medesime disposizioni si applicano anche se l'attività di ballo è offerta dagli esercenti l'attività di ristorazione, somministrazione di bevande, pizzerie, lidi ed ulteriori esercizi commerciali.
- 3. Gli utenti, anche a parziale modifica ed integrazione delle predette Linee guida, dovranno sempre indossare la mascherina negli ambienti al chiuso e all'esterno e l'assoluto divieto di assembramento.

Art. 6

(Uso corretto delle mascherine di protezione)

Così come indicato nell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 e nell'art. 11 dell'Ordinanza Contingibile e Urgente n. 25 del 13.06.2020 del Presidente della Regione Siciliana, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio comunale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e, comunque, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

Si aggiunge a tale obbligo la misura più restrittiva prevista al punto 3 dell'art. 5 precedente e si ricorda l'uso obbligatorio delle mascherine per tutti gli operatori/dipendenti e personale impiegato compresi i titolari di tutti gli esercizi pubblici.

Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

5

L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Il dispositivo protettivo deve essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l'utilizzo.

DISPONE

Che la presente Ordinanza decorra dal 11 agosto 2020 fino alle ore 24.00 del 10 settembre 2020, è pubblicata sull'Albo on-line del Comune di Pantelleria nonché sul Sito Istituzionale; la pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. Inoltre, dare mandato al messo comunale di eseguire specifica notifica a tutti gli esercizi pubblici del territorio.

Che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.

AVVERTE

Che contro la presente Ordinanza sono ammissibili: Ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti decorrenti dalla data di pubblicazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Che tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on-line del Comune di Pantelleria

Formula esecutiva: è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la parte precettiva del presente provvedimento.

Sindaco